

STUDIO LEGALE
ABBRUZZESE
LAW FIRM

Via Pasquale Fiore
n. 37
70125 BARI
ITALIA

Tel. +39 3313350557 Whattapp

Mail:
info@studiolegaleabbruzzese.com

Skype:
info@studiolegaleabbruzzese.com



Partner
24ORE

CONSULENTE LEGALE **DEDICATO** PER GLI AGENTI

CARATTERI DISTINTIVI PROCACCIATORE D'AFFARI E AGENTE DI COMMERCIO

La Corte torna sullo stabilire i caratteri distintivi tra le due figure molto simili tra loro, ma molto diverse nelle tutele ad essi attribuiti.

I continui interventi sul punto sono necessari per ricordare i paletti oltre i quali le Preponenti non possono e non devono andare.

Nel caso dei procacciatori pretendono doveri senza riconoscere i diritti ed i meriti.

I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono ormai sonori e sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.

Il rapporto di procacciatore d'affari, invece, si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.

La prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, mentre la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del 24/06/2005).

Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale di conclusione di contratti.

[CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 1974 del 2 febbraio 2016](#)

SEDE PRINCIPALE:

Via Pasquale Fiore n. 37 BARI 70124

SEDI SECONDARIE:

Via G. Ferrari n. 12 ROMA 00197

Viale L. D'Annunzio n. 36 PESCARA 65129

CONTATTI

Tel/Fax 0805563847

Cel +39 3313350557

MAIL

info@studiolegaleabruzzo.com